Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto:	disciplinare di incarico relativo a Tribunale di Termini Imerese p Tartaruga".	alla resist promosso	enza all'atto dalla Società	di citazione promosso innanzi al Cooperativa Sociale "Consorzio
	uemiladiciassette il giorno	del	mese di	in Misilmeri nella
Con la procivile,	esente scrittura privata, avente per	le parti f	orza di legge,	a norma dell'art. 1372 del codice
n. 26, Coo di interve predetto, Generali	lice fiscale: 86000450824, qui rap enire in questo atto esclusivame che rappresenta nella Sua qual	opresentat ente in no ità di Fu	o dal Dott. A ome, per con nzionario Re	Misilmeri, Piazza Comitato 1860 ntonino Cutrona, il quale dichiara nto e nell'interesse del Comune esponsabile dell'Area 1 – Affari 015, in virtù delle vigenti norme
		E		
L'avvseguito le	egale) nato a, Via, iscri	il tto all'al	_ del foro c _ n, C bo degli av	di, (di, (di, con studio legale in .F.:, Partita vvocati presso il Tribunale di
****	, ,	Premesso	che	
		all'atto d	li citazione p	promosso innanzi al Tribunale di asorzio Tartaruga";
nomina de di citazion Sociale "(ne promosso innanzi al Tribunale	, cu di Termi	ui affidare l'ir ni Imerese pr	è provveduto all'individuazione e ncarico legale per resistere all'atto omosso dalla Società Cooperativa settore all'adozione di tutti gli atti
		Ciò preme	esso:	
	ti sopra costituite, si conviene e si nodalità e condizioni:	stipula il	conferimento	o di un incarico legale, secondo le
	ncarico ha per oggetto la resistenz rmini Imerese promosso dalla Soc			promosso innanzi al Tribunale di le "Consorzio Tartaruga",;
Art. 2) Il v	valore della causa è inserito nella f	fascia con	npresa tra € 20	6.001 ed € 52.000;
co e r	nvenzione, la somma complessiva itenuta d'acconto come per legge,	a di € , previsti	dalle tariffe	co ricevuto e di cui alla presente, comprensivo di IVA CPA professionali vigenti nel tempo in elle attività professionali previste

nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal

- totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.
- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv.

Il Responsabile dell'Area 1 (dott. Antonino Cutrona)

f246 082048 REGISTRO UFFICIALE.I.0004108.08-02-2017

Avv. Mauro Scirè

Patrocinante in Cassazione

utroscire@libero.it - awmauroscire@pec.it

Via Abruzzi, 10 - 90144 PALERMO

~el./fax 091-513633 — cell. 3393585594

ON.LE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

*	0 8 FEB. 2017	*
PROT. N	CAT.	

COMUNE DI MISILMERI

ATTO DI CITAZIONE

La Società Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga", con sede legale in Falermo, Via-Umberto Giordano n°2, P.I. 05918060822, in persona del Legale Rappresentante, Dr. Antonino Di Liberto, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Scirè (SCRMRA72L25G273B - fax 091513633 – avvmauroscie@pec.it) giusta procura in calce,

CITA

- 1) Il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore,
- 2) La D.ssa Maria Grazia Russo,

a comparire innanzi il Tribunale di Termini Imerese, G.U. designando ex art. 168 bis c.p.c., all'udienza del 29 MAGGIO 2017, alle ore legali e nei locali di sue ordinarie sedute siti in Termini Imerese, Palazzo di Giustizia, Via Di Blasi, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata, ex art. 168 bis, c.p.c. e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, rappresentando in

FATTO E DIRITTO

La cooperativa Istante ha ad oggetto l'accoglienza e l'assistenza presso i propri locali "Centro antiviolenza e comunità mamma-bambino" di donne in difficoltà e minori 'destinatari di decreto del Tribunale per i minorenni o di un provvedimento amministrativo dell'Amministrazione Comunale, presso le strutture residenziali".

La Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga" si impegna a garantire l'assistenza ed i servizi sociali secondo gli standard normativi del settore ex L.22/86 e L.328/00, verso il corrispettivo mensile, anch'esso determinato dalla legislazione in materia.

Il Tribunale dei Minorenni di Palermo ha disposto, con rituali e formali decreti (all.2), il ricovero del minore beneficiario Siragusa Salvo, presso i locali della Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga", e della di Lui madre, Fontana Miriam Sefora, ponendo l'onere della retta di ricovero a carico del Comune di Misilmeri, in quanto domicilio di residenza (ex domicilio di soccorso) del soggetto beneficiaro del provvedimento.

Il Comune di Misilmeri assumeva, seppur con ritardo, gli impegni di spesa relativi al pagamento dei mesi di marzo, aprile e maggio 2015 (all.8) ma, a tutt'oggi, non ha

effettuato il pagamento delle mensilità relative all'intero anno 2016, dovuti per l'assistenza prestata in favore del minore Salvo Siragusa e della di lui mamma, Sig.ra Miriam Sefora Fontana.

Oltre alla natura cogente del Decreto di inserimento reso dal Tribunale dei Minorenni di Palermo, si sottolinea che il servizio, in quanto residenziale, non può avere carattere di temporaneità e deve essere garantito, come statuiscono la L.R. 22/86 (legge quadro), la L.328/00, ed il D.P.R.S. 158/96, senza soluzione di continuità.

La contabilità è stata inoltrata puntualmente al Comune di Misilmeri, con ogni formalità prevista dalla legge nonché le relative fatture (all.4).

Il ritardato pagamento è causa di gravissimo pericolo per la vita stessa del minore beneficiario e della di lui mamma ricoverati presso la struttura, non potendo l'istante reperire altrove, o con altri mezzi, i fondi necessari per il sostentamento e le cure dei propri ospiti.

Peraltro, la somma per il servizio è concretamente determinata dalla normativa regionale e lo standard qualitativo del servizio è imposto, mediante patto di accreditamento, alla struttura ospitante dal Comune di Palermo (all.5) sul cui territorio opera il Consorzio Tartaruga. Il rispetto del prefato standard qualitativo prevede ed impone l'istituzione di precipui servizi e la presenza di specifiche figure professionali per garantire il corretto svolgimento dell'attività.

Il Comune convenuto, sebbene rappresentata la problematica, per provvedere al pagamento pretende la sottoscrizione di una convenzione illegittima poichè prevede uno standard qualitativo del servizio (e conseguente retribuzione) ben al di sotto di quelli imposti dalla normativa del settore e dal comune capofila (Comune di Palermo).

Si ribadisce che conditio sine qua non affinchè il consorzio Tartaruga possa validamente operare nella propria sede è la stretta osservanza dei parametri e dello standard qualitativo imposto dal Comune di Palermo, nel cui territorio ha sede ed alle cui prescrizioni è tenuto. Il Comune di Misilmeri, seppur ripetutamente diffidato al pagamento, non solo non lo ha effettuato, ma ha pretestuosamente subordinato qualsivoglia pagamento alla sottoscrizione della citata convenzione illegittima, arbitraria e non in linea con gli standard qualitativi della struttura.

Peraltro, il Comune non ha neppure pagato la quota "alimentare" del servizio, abbandonando i beneficiari a carico della struttura da oltre un anno.

Basti semplicemente rilevare che, ove il Comune di Misilmeri, che continua ad arricchirsi dei servizi resi dal Consorzio Tartaruga senza pagare nulla per i beneficiari, avrebbe ben potuto attivarsi per ottenere il trasferimento presso qualsivoglia altra struttura, preferibilmente con sede nel territorio di Misilmeri, ove la P.A. Comunale avrebbe potuto pregiarsi degli standard qualitativi offerti.

E' pur vero che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n.267/00 (T.U.E.L.): "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 53 comma 5...", ma nell'ipotesi in cui si sia verificata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione, ai sensi del successivo art. 194 D.Lgs. 267/00 tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione.

Poiché, nella fattispecie, non è contestato lo svolto servizio, ma unicamente il quantum debeatur, dato che il Comune di Misilmeri non ritiene che i propri beneficiari debbano godere del più alto standard offerto dal Consorzio Tartaruga, secondo le statuizioni imposte alle strutture dal Comune di Palermo (capofila), il funzionario/dipendente responsabile del servizio avrebbe dovuto procedere alla dimissione dei propri beneficiari o al trasferimento presso altra struttura. Invece, il Comune di Misilmeri, contraddicendo con quanto da esso affermato, non ha posto in essere alcun provvedimento continuando a locupletarsi delle prestazioni rese dalla struttura ospitante. Cosa ancor più grave la P.A. non ha corrisposto neppure le quote non contestate, anzi, ad onor del vero, non ha corrisposto neppure la quota "alimentare", gravando oltremodo sull'odierna Attrice.

Va effettuata un'ultima precisazione in diritto. La fattispecie de qua, trattandosi di servizio reso su ordine della magistratura con beneficiario un minore, deroga parzialmente alla disciplina di cui all'art. 191 T.U.E.L. ove si statuisce: "...Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati."

Appare del tutto evidente che, nell'ipotesi de qua, trattandosi di servizio ordinato da provvedimento del Tribunale dei Minorenni, il cui presupposto è l'impossibilità per il minore e le mamma di permanere (e conseguentemente di ritornare) nel proprio ambiente di vita, il legale rappresentante della struttura non ha alcuna possibilità di allontanare i

beneficiari dalla casa famiglia poiché incorrerebbe nei reati di "abbandono di persona incapace" e "interruzione di pubblico servizio".

Per quanto sopra, alla responsabilità personale del funzionario/dipendente che ha consentito e continua a consentire l'acquisizione del servizio, D.ssa Maria Grazia Russo, va aggiunta, comunque, in solido, la piena responsabilità della P.A. Comunale, sia sotto la forma di vera e propria obbligazione nascente dal cogente provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sia sotto il residuale profilo dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.

Per quanto precede, il Comune di Misilmeri è moroso, nei confronti della Ricorrente Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga", della somma di €.50.040,16 relativa alle rette dovute per il nucleo familiare inserito nella struttura "Centro antiviolenza e comunità mamma - bambino" con provvedimento del Tribunale dei Minorenni, per l'intero anno 2016, come da prospetti contabili, nonché da fatture riportate nel seguente prospetto:

Periodo Ricovero n.1bambino +	Fatturazione	
mamma		
GENNAIO 2016		
FEBBRAIO 2016	Ft.17/2016 del 09//06/2016	€ 12.591,46
MARZO 2016		
APRILE 2016		€ 12.482,90
MAGGIO 2016	Ft.20/2016 del 05/07/2016	
GIUGNO 2016		
LUGLIO 2016	Ft.23/2016 del 05/08/2016	€ 4.314,76
AGOSTO 2016	Ft.26/2016 del 01/09/2016	€ 4.314,76
SETTEMBRE 2016	Ft.28/2016 del 04/10/2016	€ 4.260,48
OTTOBRE 2016	Ft.32/2016 del 03/11/2016	€ 4.070,50
NOVEMBRE 2016	Ft.35/2016 del 01/12/2016	€ 4.043,36
DICEMBRE 2016	Ft.02/2017 del 13/01/2017	€ 3.961,94
	TOTALE	€ 50.040,16

Il tutto depositato agli atti del presente procedimento e regolarmente e puntualmente trasmesso al Comune di Misilmeri (all.4).

Il ritardo nel pagamento della somma dovuta, sta cagionando alla Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga" gravissimi danni.

Ci si chiede, infatti, come possa provvedere l'Istante alle necessarie cure per il minore e la di lui mamma, beneficiari del servizio, persino all'acquisto dei generi alimentari, dei prodotti medici e igienici di prima necessità, senza il pagamento della retta di ricovero.

Si rappresenta che la Cooperativa Sociale ha scopo socio-assistenziale e non ha fine di

lucro (all.6).

Nella fattispecie, appare lapalissiano lo stato di necessità in cui versa l'Istante ed il grave, imminente, pericolo cui sono esposti i beneficiari ricoverati presso i locali di accoglienza della Cooperativa Sociale con provvedimento del Tribunale dei Minori, per cui si rende necessario l'immediato pagamento di quanto dovuto dalla P.A. Comunale e ciò in ragione della natura alimentare ed assistenziale delle prestazioni rese.

Non manca, infine, di sottolineare come il mancato puntuale accredito delle somme, faccia sorgere l'obbligo del Comune di Misilmeri al versamento degli interessi moratori ex D. Lgs 9/11/12 n°192 o, in subordine, al tasso legale, maturati e maturandi, a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla presentazione di ciascuna nota contabile e sino all'integrale soddisfo.

Pertanto, la Istante conclude chiedendo:

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

Reiectis adversis, condannare il Comune di Misilmeri in persona del Sindaco pro tempore e la D.ssa Maria Grazia Russo, quale funzionario/dipendente responsabile, in solido tra loro, al pagamento della somma di £.50.040,16 in favore della Società Cooperativa "Consorzio Tartaruga" per l'assistenza svolta, giusta decreto del Tribunale dei Minorenni di Palermo, al nucleo familiare mamma-bambina, ricoverato presso i locali della struttura, per l'intero anno 2016, oltre interessi moratori ex D.Lgs 9/11/12 n°192 o, in subordine al tasso legale, maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo e ciò sotto il profilo di rapporto obbligatorio o sotto il residuale profilo di indebito arricchimento ex art. 2041c.c. Condannare il Comune di Misilmeri e la D.ssa Maria Grazia Russo, in solido tra loro, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si dichiara il valore della controversia in €.50.040,16.

Si allegano i documenti di cui all'indice del fascicolo che si deposita.

Avv/Mauro Seirè

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, nella fase di mediazione e in ogni eventuale stato e grado, compresa l'esecuzione, l'opposizione e l'appello, con ogni facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare e farsi sostituire, l'Avv. Mauro Scirè ed eleggo domicilio presso il di Lui studio sito in Palermo, Via Abruzzi n°10.

Presa visione dell'informativa di cui alla vigente legislazione in materia di privacy, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decretti come da atto allegato.

VERA EDPAÜTENTICA LA SUPERIORE FIRMA

Av. Maure Scirè



Città Metropolitana di Palermo AREA 3 - SOCIALE

2 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Oggetto: Atto di Citazione promosso dalla coop. soc. Consorzio Tartaruga, con sede legale in Palermo, via U. Giordano, 2, rappresentata dall'avv. M. Scirè, acclarato al protocollo generale n. 4108 del 08.02.2017.

Al Responsabile dell'Area 1 Dr. A. Cutrona Sede

Con riferimento all'Atto di Citazione di cui all'oggetto la coop. soc. Consorzio Tartaruga, sopra descritta, cita il comune di Misilmeri in solido alla scrivente, per il pagamento delle rette di ricovero, periodo gennaio-dicembre 2016, relative al micro-nucleo familiare, Fontana Miriam (madre)-Siragusa Salvatore (figlio), stante che questa Area 3 non ha proceduto alla liquidazione delle fatture emesse dal Consorzio Tartaruga per le motivazioni seguenti:

- il rappresentante legale sig. A. Di Liberto della coop. soc. Consorzio Tartaruga, nonostante le comunicazioni effettuate da questa Area 3–Sociale, non ha sottoscritto giusta *Convenzione*(D.P.Reg. 4 giugno 1996) volta a regolare i rapporti tra questo Ente e la stessa cooperativa sociale;
- nel periodo gennaio-dicembre 2016 la fatturazione per i costi di ricovero dei due utenti, madre –figlio, non era adeguata alle rette di ricovero stabilite da questo Ente, nelle modalità previste dall'art. 68 del Regolamento comunale per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/07 e s.m. e i., stante che sull'argomento si è in presenza di vuoto normativo, pertanto vige il D.P.Reg.le n. 158/96 e il medesimo regolamento n. 32/07. Le fatture emesse dalla coop. soc. Consorzio Tartaruga presentano costi non rispondenti alle norme regolamentari di questo Ente;
- I costi dei ricoveri previsti dal regolamento del comune di Misilmeri sono aggiornati annualmente secondo gli indici Istat;
- La comunità che accoglie gli utenti di Misilmeri, non risulta essere iscritta presso l'Albo reg.le delle Istituzioni socio-assistenziali, per la quale iscrizione le Comunità devono rispettare specifici standard normativi in termini qualitativi e organizzativi, ex art. 26 della l.r.22/86, ma solamente iscritta ad un elenco istituito dal Comune di Palermo;
- Il comune di Misilmeri con le note di seguito descritte e allegate alla presente ha chiesto alla coop. soc. Consorzio Tartaruga di sottoscrivere convenzione e stornare le esose fatture, ai fini di giusta liquidazione dei costi di ricovero:



Città Metropolitana di Palermo AREA 3 - SOCIALE

7 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

- Nota prot. n. 26705 del 24.09.2015 (con la quale si trasmette stralcio del regolamento);
- Nota prot. n. 4033 del 09.02.2016;
- Nota prot. n. 19250 del 22.06.2016;
- Nota prot. n. 24917 del 16.08.2016;
- Nota prot. n. 30122 del 30.09.2016;
- Nota prot. n. 34655 del 28.10.2016;
- Nota prot. n. 35433 del 04.11.2016;
- Nota prot. n. 36344 del 11.11.2016;
- Nota prot. n. 37730 del 22.11.2016;
- Nota prot. n. 39599 del 07.12.2016.
- Il funzionario responsabile dell'Area 3-Sociale, nonostante la mancata sottoscrizione della *Convenzione*, non ha proceduto con la dimissione degli utenti ricoverati dalla comunità gestita dalla cooperativa sociale Consorzio Tartaruga, stante che il ricovero è stato disposto dal Tribunale per i Minorenni e la "competenza sociale" sugli utenti, di che trattasi, relativa al permanere nella comunità, al trasferimento in altra o alle dimissioni dalla stessa ricade sui Servizi socio-assistenziali che hanno congiuntamente la presa in carico degli utenti, ovvero Tribunale per i Minorenni, Servizio Sociale Professionale dell'Ente, Consultorio Armonia e Consultorio Familiare Parisi, ambedue questi ultimi Servizi dell'Azienda Sanitaria Provinciale(ASP)—Palermo;
- Il Funzionario dell'Area 3- Sociale, durante l'anno 2016, ha chiesto più volte la sottoscrizione della convenzione alla coop. soc. Consorzio Tartaruga, ai fini delle giuste liquidazioni delle fatture di ricovero degli utenti di Misilmeri, senza ottenere riscontro. Il predetto funzionario, altresì, è stato impedito alla liquidazione della "quota" alimentare, stante che la coop. soc. Consorzio Tartaruga ha sempre fatturato complessivamente i due ricoveri, senza dettagliare le "quote" alimentari dai costi fissi.

Da quanto sopra esposto si ritiene che il Comune debba proporre opposizione all'Atto di Citazione di cui all'oggetto.

In ultimo si aggiunge che la coop. soc. Consorzio Tartaruga, ha promosso contro il comune di Misilmeri:

 Decreto Ingiuntivo n. 536 del 27.05.2016, per il pagamento di fatture, periodo giugnodicembre 2015 inerenti il ricovero di un micro-nucleo familiare, Fontana Miriam(madre) e Siragusa Salvatore (figlio), nei confronti del quale il comune di Misilmeri si è costituito con proprio legale;




Città Metropolitana di Palermo AREA 3 - SOCIALE

Telefax 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

- Atto di Precetto, per le motivazioni inerenti il D.I. 536/16 notificato a questo Ente in data 18.10.2016 ed Atto di Pignoramento notificato a questo Ente in data 8.11.2016.

II Responsabile Area 3 F.to: Dr.ssa Maria Grazia Russo



(Provincia di Palermo)
AREA 3 - SOCIALE

☎ tel 091/8711300/8733602 comune@comune.mislmeri.pa.is

servizisociali@pec.comune.mis/men.pa.it.

Prot. n. 26705

**

Li 24.09.2015

Oggetto: Fatture nn. 02 del 04.02.2015, 08 del 03.03.2015, 02 del 02.04.2015, 04 del 01.05.2015 e 06 del 01.06.2015. *Compensazione*.

Fatture nn. 9_15 del 01.07.2015, 11_15 del 03.08.2015 e 13_15 del 03.09.2015. Contestazione.

> Al Responsabile Legale Dott. Antonio Di Liberto della cooperativa sociale Consorzio Tartaruga Via Umberto Giordano, 2 90144 Palermo

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito ai pregressi colloqui telefonici, si comunica che, le rette di ricovero di cui alle fatture in premessa citate sono difformi alle norme regolamentari vigenti nel nostro comune.

Dalla lettura dell'art. 68 p. e) del "Regolamento per l'accesso ai servizi e agli interventi socio – assistenziali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.02.2007 e s.m. e i., il cui stralcio ad ogni buon fine si allega, si evince che il costo delle rette di ricovero del micronucleo familiare ospitato da codesta Cooperativa Sociale presso il Centro Antiviolenza 38 di Palermo, debba essere considerato come di seguito:

- a) per la madre si applica per analogia la modalità di pagamento prevista dal D.P.Reg.le n. 158/96, art. 12 dello schema di convenzione inerente Case D'accoglienza per Donne in difficoltà, annualmente adeguate in relazione all'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo, sia per il compenso fisso che per la diaria giomaliera;
- b) per i figli minori, poiché all'accudimento fisico di questi ultimi provvede la stessa madre, sollevando la comunità dall'onere accuditivo, affettivo e relazionale, il costo fisso mensile del ricovero del singolo minore è ridotto a 2/3, rimane invariato l'importo della diaria giornaliera,

Pertanto secondo quanto sopra riportato, alla luce dell'adeguamento ISTAT per l'anno 2015, il costo delle rette di ricovero della madre per il fisso mensile deve ammontare ad \in 415,96, e per il compenso giornaliero ad \in 22,59, mentre per il minore il costo delle rette di ricovero per il fisso mensile deve ammontare ad \in 276,00, e per il compenso giornaliero ad \in 22,59.

Da una verifica degli atti dell'Ente è emerso che le fatture nn. 2/15, 8/15, e le fatture elettroniche nn. 2/15, 4/15 e 6/15 relative al ricovero dell'utente Fontana Miriam e del minore Siragusa Salvo, per il periodo gennaio – maggio 2015, debitamente liquidate per un ammontare complessivo pari ad € 22.041,60, dovevano essere liquidate per un importo pari ad € 10.281,98.



(Provincia di Palermo)
AREA 3 - SOCIALE

atel 091/8711300/8733602 comune@comune.misilmen.oa.it

servizisociali@pec.comune.misilmeri.pa.it.

Pertanto sulle fatture liquidate questo Ente vanta un credito ammontante ad € 11.759,62 nei confronti di codesta Cooperativa Sociale.

Al fine di compensare quanto "a debito" si chiede di emettere note di credito relative alle fatture nn. 9/15 (Giugno), 11/15 (Luglio) e 13/15 (Agosto) per l'intero importo.

Altresì si rende noto che da una previsione dei costi delle rette di ricovero degli utenti, sopra descritti, per i mesi di settembre/ottobre/novembre 2015, questo Ente ha già anticipato quanto dovuto, ed a saldo della compensazione codesta cooperativa per il mese di novembre 2015, dovrà fatturare solamente € 660,08.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Responsabile Servizio 1 Dr.ssa Francesca Salerno

Francisco Solemo

MONTH TO THE PARTY OF THE PARTY

Responsabile dell'Area 3 Dr.ssa Maria G'azia Russo

APPROVATO CON DEMARRIZONE N. CC N 32/01

ASSISTENZA AI MINORI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Art.68

(Testo quale risulta modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 39 del 24, 10.20(2)

Nei confronti dei minori per i quali è stato emesso provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria il Comune attraverso il proprio Servizio Sociale provvede a:

Segnalare all'autorità giudiziaria tutti i casi di abbandono, di maltrattamento, di disadattamento di minori e di cattivo esercizio delle potestà parentali sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista morale, nonché tutte quelle situazioni pregiudizievoli per la integrità del minore cui si debba far fronte con un provvedimento specifico;

Vigitare sull'osservanza dell'obbligo che hanno gli enti di assistenza, ospitanti minori con pernottamento, di inoltrare semestralmente al Giudice tutelare competente l'elenco dei minori ricoverati o assistiti corredato dalle notizie richieste dall'art. 9, IV comma, della legge n. 184 del 4 maggio 1983;

Svolgere, se richiesti dall'autorità giudiziaria, una serie di indagini e di accertamenti di natura psico-sociale finalizzati all'autorizzazione al matrimonio dei minori, all'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi o di scioglimento o di dichiarazione di nullità del matrimonio, all'esercizio della patria potestà dei genitori ed alla pronunzia di decadenza della patria potestà o di reintegrazione di essa;

Collaborare, sempre con l'autorità giudiziaria, per gli accertamenti ai fini dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione, ai sensi del Il titolo della legge n. 184 del 4 maggio 1983.

Erogare gli emolumenti inerenti il ricovero dei minori in Comunità alloggio, comprendenti il compenso mensile, relativo alle spese di gestione, e la retta giornaliera, fissati dai Decreti emessi annualmente dall'Ass.to reg.le della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali;

Nei confronti dei nuclei familiari costituiti dalla madre con uno o più figli minori, per i quali è stato emesso provvedimento di tutela da parte del Tribunale per i Minorenni con il ricovero presso comunità alloggio per minori o altra comunità, si stabilisce che:

- a) Per la madre si applica- per analogia- la modalità di pagamento prevista dal D.P.Reg.le n. 158/96, art. 12 dello schema di convenzione inerente Case d'accoglienza per Donne in difficoltà, annualmente adeguata in relazione all'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo, sia per il compenso fisso che per la diaria giornaliera;
- b) per i figli minori, poiché all'accudimento fisico di questi ultimi provvede la stessa madre, sollevando la comunità dall'onere accuditivo, affettivo e relazionale, il costo fisso mensile del ricovero del singolo minore è ridotto a 2/3, rimane invariato l'importo della diaria giornaliera, come stabilito al superiore punto e)

Nei confronti dei 18enni per i quali è stato emesso provvedimento di tutela da parte del Tribunale per i Minorenni con l'ammissione alla misura rieducativa del collocamento in comunità si applica la modalità seguente di pagamento:

a) Compenso mensile uguale a ½ del compenso fisso previsto per il ricovero minori dal Decreto Dirigenziale reg.le. annualmente emanato dall'Ass.to reg.le della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, stante che in ragione dell'età adulta non necessita di accudimento continuativo ad opera del personale addetto;







(Provincia di Palermo) AREA 3 – Sociale

2 091/87311300 (PBX) Telefax 091/8733602

www.comune.mbilmeri.pa.lt

Prot. n. 4033

del 09.02.2016

Oggetto: Contestazione fattura FATTPA 1_16 del 19.01.2016, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 1763 del 19.01.2016 emessa dal Consorzio Tartaruga Società Cooperativa, corrente in Palermo.

Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Via U. Giordano.2 90144 Palermo Presidenza@consorziotariaruga.it

E. p.c.

Al Responsabile dell'Area 2 Economica Finanziaria Sede

Di seguito all'oggetto si rende noto che codesto Consorzio Tartaruga, al fine di consentire a questo Ente di poter pagare il costo del ricovero dell'utente Fontana Miriam e del Figlio, per il periodo novembre e dicembre 2015, deve emettere nota di credito per un importo ammontante ad € 10.260,62 sulla fattura n. FATTPA 1,16 del 19.01.2016.

In relazione a quanto predetto si confermano le argomentazioni esposte nelle precedenti nostre note: prot. n. 26705 del 24.09:2015, prot. n. 27949 del 06.10.2015 e la nota prot. n. 34274 del 24.11.2015 trasmessa all'avv. Mauro Scirè.

Si aggiunge che questo Ente aveva già comunicato i costi del ricovero dell'utente Fontana Miriam e del figlio fin dal 27.01.2014, data del ricovero, tant'è che codesto Consorzio Tartaruga ha fatturato i costi dei ricoveri in argomento, sino al mese di dicembre 2014 secondo le norme regolamentari del comune di Misilmeri.

L'Assistente Sociale Dr.ssa Salerno Francesca

Il Responsibile Area 3 Dr.ssa Maria Grazia Russ

Dum



(Provincia di Palermo) AREA 3 – Sociale

2 091/87311300 (PBX) Telefax 091/8733602

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 19250

del 22.06.2016

Oggetto: Sottoscrizione convenzione relativa al ricovero degli utenti Fontana Miriam e Siragusa Salvatore. Riscontro Fattura n. 17/16 del 09.06.2016

Consorzio Tartaruga Società Cooperativa
Via U. Giordano,2
90144 Palermo
Presidenza@consorziotartaruga.it

Con riferimento all'oggetto, così come anticipato telefonicamente, si rende noto che questo Ente potrà procedere alla liquidazione dei costi di ricovero degli utenti citati in oggetto, micro nucleo familiare costituito da madre e figlio, secondo le norme regolamentari del comune di Misilmeri, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione.

Si aggiunge, altresì che in sede di sottoscrizione di convenzione saranno comunicati i nuovi codici CIG, mentre nella succitata fattura sono riportati quelli dell'anno 2015 ed inoltre l'IVA deve essere calcolata al 5%

Pertanto si invita il rappresentante legale di codesta cooperativa sociale a contattare questa Area 3 nella persona della Assistente Sociale dr.ssa F. Salerno o della sig. C. Patrizio ai seguenti numeri telefonici: 0918711300-0918733602, con cortese sollecitudine, al fine di fissare un incontro volto alla sottoscrizione della convenzione su indicata.

Il Responsibile Area 3 Dr.ssa Maril Gravia Russo



(Provincia di Palermo) AREA 3 – Sociale

2 091/87311300 (PSX) Telefax 091/8733602

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 24977

del 16.08.2016

Oggetto: Sollecito sottoscrizione convenzione relativa al ricovero degli utenti Fontana Miriam e Siragusa Salvatore. Contestazione Fattura n. 23/16 del 05.08.2016.

Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Via U. Giordano,2 90144 Palermo Presidenza@consorziotartaruga.it

Si sollecita la sottoscrizione della convenzione relativa al ricovero degli utenti in oggetto citati, micro nucleo familiare costituito da madre e figlio, così come già descritto nella nostra nota prot.n. 19250 del 22.06.2016, di cui si conferma il contenuto, trasmessa a mezzo email nella medesima data.

Successivamente questo Ente potrà procedere alla liquidazione dei costi di ricovero degli utenti di che trattasi previa indicazione nelle fatture dei codici CIG necessari per la liquidazione stessa. Altresì dal rappresentante legale deve essere resa dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10.

Pertanto si invita il rappresentante legale di codesta cooperativa sociale a contattare questa Area 3 nella persona della Assistente Sociale dr.ssa F. Salerno o della sig. C. Patrizio ai seguenti numeri telefonici: 0918711300-0918733602, con cortese sollecitudine, ai fini della sottoscrizione della convenzione su indicata.

II Reinsprahile Area 3 Dr.ssa Maria Grazia Russo



Città Metropolitana di Palermo AREA 3 – Sociale

2 091/87311300 (PBX) Telefax 091/8733602

www.comune.mislimeri.pa.it

Oggetto: Contestazione fattura n. 26/16 del 01.09.2016, Sollecito sottoscrizione convenzione relativa al ricovero degli utenti Fontana Miriam e Siragusa Salvatore.

Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Via U. Giordano, 2 90144 Palermo Presidenza@consorziotartaruga.it

Con riferimento all'oggetto, così come comunicato diverse volte telefonicamente e con pregresse note prott. nn. 4033 del 09.02.16. 24917 del 16.08.16 e 26705 del 24.09.16, si ribadisce che questo Ente potrà procedere alla liquidazione dei costi di ricovero degli utenti citati in oggetto, micro nucleo familiare costituito da madre e figlio, secondo le norme regolamentari del comune di Misilmeri, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione.

Si aggiunge, altresì che in sede di sottoscrizione di convenzione saranno comunicati i nuovi codici CIG, mentre nelle succitate fatture sono riportati quelli dell'anno 2015 ed inoltre l'IVA deve essere calcolata al 5%.

Pertanto si invita il rappresentante legale di codesta cooperativa sociale a contattare questa Area 3 nella persona della Assistente Sociale dr.ssa F. Salerno o della sig. C. Patrizio ai seguenti numeri telefonici: 0918711300-0918733602, con cortese sollecitudine, al fine di fissare un incontro volto alla sottoscrizione della convenzione su indicata, senza la quale questo Ente non può procedere ad alcuna liquidazione.

Il Respinatolle Area 3 Dr.ssa Maria Grazia Russo





Città Metropolitana di Palermo AREA 3 – Sociale

्रही

2 091/87311300 (PBX) Telefax 091/8733602

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 34655

del 28.10.2016

Oggetto: Riscontro pec acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 31611 del 11.10.2016. Trasmissione Convenzione.

Studio Mauro Scirè avvmauroscire@pec.it

In riscontro alla pec, in oggetto citata, così come richiesto dalla S.V., si allega alla presente la bozza di convenzione, relativa al ricovero di micro-nucleo familiare, in forza della quale, a seguito di giusta sottoscrizione la ditta "Consorzio Tartaruga", potrà fatturare a questo Ente per l'utenza in carico.

Relativamente al codice CIG, si comunica che verrà richiesto all'ANAC, in sede di sottoscrizione della convenzione di che trattasi.

L'applicazione dell'IVA resta al 5%.

Cordialmente.

Il Responsabile Area 3 Dr. ssa Moria Grazia Russo



Città Metropolitana di Palermo AREA 3 – Sociale

2 091/87311300 (PBX) Teletax 091/8733602

www.comune.mislimeri.pe.lt

Oggetto: Contestazione fatture nn. 20/16 del 05.07.2016 e 28/16 del 04.10.2016. Ulteriore sollecito sottoscrizione convenzione relativa al ricovero degli utenti Fontana Miriam e Siragusa Salvatore.

Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Via U. Giordano,2 90144 Palermo Presidenza@consorziotartaruga.it

Con riferimento all'oggetto, così come comunicato con pregresse note si contestano le fatture in oggetto descritte e si ribadisce che questo Ente potrà procedere alla liquidazione dei costi di ricovero degli utenti citati in oggetto, micro nucleo familiare costituito da madre e figlio, secondo le norme regolamentari del comune di Misilmeri, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, peraltro già trasmessa in copia all'avvocato Scirè in data 28.10.2016, stante la richiesta pervenuta dallo stesso avvocato a mezzo pec in data 11.10.2016.

Si aggiunge, altresì che in sede di sottoscrizione di convenzione saranno comunicati i nuovi codici CIG.

Pertanto si invita il rappresentante legale di codesta cooperativa sociale a contattare questa Area 3 nella persona della Assistente Sociale dr.ssa F. Salemo o della sig. C. Patrizio ai seguenti numeri telefonici: 0918711300-0918733602, con cortese sollecitudine, al fine di fissare un incontro volto alla sottoscrizione della convenzione su indicata, senza la quale questo Ente non può procedere ad alcuna liquidazione.

Il Responsabile Area 3 F.to Dr.ssa Maria Grazia Russo



Città Metropolitana di Palermo AREA 3 SOCIALE

★ tel/Fax 091,8711300-8733602

www.comune.misilmen.pa.it

Oggetto: Contestazione fattura n. 32/16 del 04.11.2016, *Sollecito* sottoscrizione convenzione per il ricovero degli utenti Fontana Miriam e Siragusa Salvatore.

Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Via Umberto Giordano, 2 90144 Palermo Presidenza@consorziotartaruga.it

Con riferimento all'oggetto, si contesta la fattura citata e si ribadisce che questo Ente potrà procedere alla liquidazione dei costi di ricovero degli utenti Fontana- Siragusa, di cui al micro nucleo familiare costituito da madre e figlio, secondo le norme regolamentari del comune di Misilmeri, a seguito di sottoscrizione di apposita *convenzione*, peraltro già trasmessa in copia all'avvocato Scirè in data 28.10.2016, stante la richiesta pervenuta dallo stesso avvocato a mezzo pec in data 11.10.2016, così come comunicato con pregressa nota prot. n. 35433 del 04.11.2016.

Altresi si invita il rappresentante legale di codesta ditta in sede di sottoscrizione, di giusta convenzione, a depositare presso questo Ente:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.Lsg. 445/00, sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10);
- dichiarazione, resa ai sensi del D.Lsg. 445/00, sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Cordialmente.

It Responsabile dell'Area 3 (Dott.ssa Maria Grazia Russo)

· · ·



Città Metropolitana di Palermo AREA 3 – Sociale

91/87311300 (PBX) Telefax 091/8733602

www.comune.misilmerl.pa.it

Oggetto: Riscontro pec assunta al prot. gen. n. 37382 del 21.11.2016.

Sollecito sottoscrizione della Convenzione con la coop. soc. Consorzio Tartaruga, per gli utenti residenti in Misilmeri.

Studio Mauro Scirè avvmauroscire@pec.it

Con riferimento al contenuto della pec di cui all'oggetto, si reitera la volontà di questo Ente a sottoscrivere debita Convenzione con la coop. soc. Consorzio Tartaruga da Lei rappresentata.

Altresì la Convenzione in argomento, già trasmessa alla sua attenzione, è stata redatta secondo la normativa vigente, e, le norme regolamentari del Comune di Misilmeri.

In difetto questo Ente non potrà procedere alla liquidazione delle fatture. Cordialmente.

Il Responsabile Area 3 Dr.ssa Maria Grazia Russo



Città Metropolitana di Palermo AREA 3 – Sociale

Telefax 091/87311300 (PBX) Telefax 091/8733602

www.comune.mislimeri.pa.lt

Oggetto: Contestazione fattura n. 35/16 del 01.12.2016. Ulteriore sollecito sottoscrizione convenzione relativa al ricovero degli utenti Fontana Miriam e Siragusa Salvatore.

Consorzio Tartaruga Società Cooperativa
Via U. Giordano,2
90144 Palermo
Presidenza@consorziotartaruga.it

Con riferimento all'oggetto, si contesta la fattura in oggetto descritta ed assunta al protocollo generale dell'Ente al n 38877 del 2.12.2016 e si ribadisce che questo Ente potrà procedere alla liquidazione dei costi di ricovero degli utenti citati in oggetto, micro nucleo familiare costituito da madre e figlio, secondo le norme regolamentari del comune di Misilmeri, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione.

Si aggiunge, altresì che in sede di sottoscrizione di convenzione saranno comunicati i nuovi codici CIG.

Il Responsabilio Area 3
F.to Dr.ssa Maria Grazia Russo



(Città metropolitana di Palermo)

2 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO ALL'ENTE PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CONSORZIO TARTARUGA".

VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI AVVOCATI

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale intende avviare le procedure per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dalla Società Cooperativa Sociale "consorzio Tartaruga";
- che la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, all'art. 5, comma 3°, prevede che l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico avviene a cura del Responsabile dell'Area affari generali ed istituzionali, tenuto al rispetto delle seguenti regole: a) attingimento esclusivo dall'elenco comunale degli avvocati; b) richiesta di preventivo da inviare almeno a tre professionisti iscritti nell'elenco per la medesima sezione (amministrativa, contenzioso civile e tributario, contenzioso lavoristico, contenzioso penale, cassazione civile, cassazione penale) da individuare mediante sorteggio tra gli iscritti nella medesima sezione, alla presenza di due testimoni:

Ciò premesso:

Oggi, 27.02.2017, alle ore 10:00, il Responsabile dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali", alla continua presenza dei testimoni, sigg.re Pavone Angela e Pollina Anna, dipendenti comunali, preso atto che il legale in questione dovrà essere tratto dalla sezione "contenzioso civile e tributario" procede al sorteggio.


Predisposti i bussolotti in numero corrispondente agli iscritti nella sezione "contenzioso civile e tributario" dell'elenco comunale degli avvocati (n. 32), approvato con determinazione n. 260/A1 del 30.11.2016, gli stessi vengono numerati dall'1 al 32; quindi si procede al sorteggio di tre professionisti mediante estrazione dei bussolotti, ottenendo il seguente esito: vengono estratti i bussolotti contenenti i numeri 4, 31 e 13, corrispondenti, in ordine, agli avvocati: Brancato Manfredi, Vitale Lucia e Lazzara Giuseppe.

Ai predetti professionisti sarà inviata richiesta di preventivo di spesa in conformità a quanto previsto dalla disciplina di cui sopra è cenno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area 1 Dott. Antonino Querona

I testimoni Aufele Tavoul Pline Anna



Spett.le
Comune di Misilmeri
Piazza Comitato 1860, n. 26
90036-Misilmeri (PA)
affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it
posta-certificata@telecompost.it

Palermo, 1 marzo 2017

Oggetto: <u>Citazione in giudizio, da parte della Società Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga"</u>, per il giorno 29 maggio c.a. Innanzi al Tribunale di Termini Imerese – <u>preventivo</u>.

Il presente preventivo viene formulato con riguardo a quanto in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da Codesto Comune con messaggio PEC del 27 febbraio scorso.

Per il patrocinio del Comune di Misilmeri nel giudizio in oggetto, lo scrivente Avvocato richiede la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento//00) - compreso il rimborso forfettario del 15% di cui alla normativa vigente - oltre Cassa di previdenza.

Si specifica che per l'anno in corso il sottoscritto fruisce del c.d. Regime fiscale Forfettario (senza, quindi, che debba corrispondersi l'IVA sui propri onorari).

L'Amministrazione dovrà corrispondere tutte le spese vive eventualmente sostenute per l'esecuzione dell'incarico professionale.

Cordialità.

Avy. Manfredi Brancato

Spett.le
Comune di Misilmeri
Piazza Comitato 1860, n. 26
90036-Misilmeri (PA)
affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it
posta-certificata@telecompost.it

Palermo, 1 marzo 2017

Oggetto: <u>Citazione in giudizio, da parte della Società Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga"</u>, per il giorno 29 maggio c.a. Innanzi al Tribunale di Termini Imerese – parere.

La presente viene formulata con riguardo a quanto in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da Codesto Comune con messaggio PEC del 27 febbraio scorso.

È, innanzitutto, opportuno specificare che quanto appresso è il frutto dell'analisi svolta nel brevissimo lasso di tempo concesso e sulla base della scarna documentazione trasmessa, integrata con ulteriore materiale reperito on line; ciò premesso, si ritiene di poter esprime il proprio parere circa le possibili difese da opporre alla richiesta formulata dall'attore.

La normativa di riferimento è, certamente, quella indicata dagli Uffici del Comune di Misilmeri, con alcune integrazioni e specificazioni, oltre alla L. 328/00 citata da controparte senza, però, che la stessa dia la giusta direzione alla norma posta al fondamento delle richieste attoree.

Sul punto, a mero titolo di esempio, la richiamata norma fa esplicito riferimento alla "cooperazione" tra soggetto pubblico e soggetto assistenziale, mentre parte attrice ha, da quanto trasmesso allo scrivente, non solo rifiutato di sottoscrivere la convenzione con il Comune, ma si è finaco sottratta al confronto con la P.A., confronto che, potenzialmente, avrebbe potuto portare alla risoluzione del problema.

L'effettiva portata di ciò, potrà avere un peso nella valutazione della buona fede dell'attore valutabile dal Giudicante.

Più concretamente, poi, appare priva di intelligenza l'affermazione secondo la quale la Cooperativa avrebbe standards più alti di quelli presi in considerazione dal Comune di Misilmeri nella valutazione dei costi, standards che sarebbero, asseritamente, quelli richiesti dal Comune di Palermo.

Invero, il Comune di Palermo, così come tutti i Comuni siciliani, sono vincolati nella predisposizione delle convenzioni, e quindi nella quantificazione degli oneri in esse previsti, dai rimborsi erogati dalla Regione.

Da una superficiale analisi delle Determine Dirigenziali atte al "Rimborso ai Comuni per spese ricovero minori" appare evidente come le cifre richieste dall'attore siano assolutamente sproporzionate sotto ogni punto di vista.

Al fine di approfondire il punto, per poter trovare conferma a ciò che oggi lo scrivente suppone, potrà essere sufficiente richiedere al Comune di Palermo copia della convenzione che, pare, sia stata sottoscritta tra l'attore e detto Comune.

Ancora, occorre sottolineare che l'operato del Comune, per quanto sotto i profili sopra delineati appaia corretto, poteva essere orientato verso una diversa soluzione, specialmente a seguito dell'azione monitoria posta in essere dall'odierno attore.

Infatti, è vero che la struttura è stata individuata dalla Autorità Giudiziaria, ma nulla impediva alla Comune di Misilmeri di richiedere il trasferimento ad altra struttura convenzionata, facendo perno - se non sull'aspetto economico, al quale il Giudice minorile probabilmente resterebbe indifferente – sulla circostanza che la mancata adesione allo schema di convenzione di cui alla Legge regionale di riferimento non forniva le dovute garanzie circa la qualità della struttura.

Tale attività, comunque, potrà essere ancora posta in essere limitando, quantomeno, il maturare di ulteriori debiti nei confronti della Cooperativa, non averlo fatto fino ad oggi rappresenta una criticità di non poco momento.

Ulteriore aspetto che si ritiene opportuno sottolineare, riguarda la circostanza che il credito asseritamente vantato è solo parzialmente contestato dal Comune, infatti non si nega l'effettività dell'assistenza fornita ma si quantifica, in modo assolutamente discordante, il costo della stessa; ne consegue che, se richiesto, potrà essere emesso dal giudice un provvedimento ingiuntivo in corso di causa per le somme non contestate.

In ultimo, all'atto della stesura della comparsa di costituzione e risposta, si rileveranno le eventuali eccezioni preliminari e di rito che dovessero ritenersi utili, ricordando a Codesto Comune che talune eccezioni sono sollevabili SOLO costituendosi entro 20 giorni primo della data di citazione, è opportuno che la costituzione in giudizio avvenga entro i primi giorni di maggio 2017, ciò comporta una preventiva "richiesta di visibilità" del fascicolo depositato da controparte.

Anche per tale ragione, oltre che per la complessità della materia trattata, si invita il Comune di Misilmeri a formalizzare l'incarico al proprio Legale di fiducia nel primo scorcio del mese di aprile.

Avv. Mahfredi Brancato

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: manfredibrancato@pecavvpa.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il:01/03/2017 06:12 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Società Cooperativa Sociale Priorità:normale

Comune di Misilmeri coop La Tartaruga parere 01032017.pdf.p7m(243874)
Comune di Misilmeri coop La Tartaruga preventivo 01032017.pdf.p7m(16335)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
 CancellaSegna come:Da leggereSposta in:DELETED ITEMSDRAFTSRECEIPTSSENT
 ITEMS

Con la presente si da seguito alla Vostra richiesta, vedasi allegati. Cordilità ha scritto: Messaggio di posta certificata Il giorno 27/02/2017 alle ore 10:20:07 (+0100) il messaggio "Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla Società Cooperativa Sociale "Consorzio Tartaruga"" è stato inviato da "affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it" indirizzato a: manfredibrancato@pecavvpa.it Il messaggio originale è incluso in allegato. Identificativo messaggio: 2180246B-FF9B-A3D0-1308-1F46CC06276A@telecompost.it Avv. Manfredi BrancatoVia Giovanni Di Giovanni n. 1490139 Palermotel. e fax. 0915072902mob. 3298272396